

LA GIUSTIZIA, DALL'OTTICA DEL RAPPORTO TRA INDIVIDUO E SOCIETÀ

DREPTATEA – PRIN PRISMA RAPORTULUI DINTRE INDIVID ȘI SOCIETATE

Marțian IOVAN

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad

Bd. Revoluției, nr. 94-96

miovan@uvvg.ro

Abstract

The justice, as a supreme value of the political-judicial practice form the contemporary states, has been planned and theorized by the Right's philosophers starting from the antiquity. The author of the study presents the two trends to whom, during the centuries, the philosophers of the Right affiliated with: the first one, the idea of justice centered on the proclamation, justification and juridical warranty of the fundamental rights of the human being, who inspired the appearance and the evolving of the liberal democracies and the second, the idea of justice conditioned by the specific reasons of the global socio-economical order within the framework of the state, who postulates the primacy of the general interest of the society in relation with the natural rights of the peior person. The last trend has represented the ideological source of inspiration for the upholders and the "technicians" of the maximal state, until the "total" state.

In the modern era, implicitly in the last decades, the new concepts of justice joined the same trends, even in those situations in which some authors proposed themselves to elaborate a unifying conception on the justice, to realize hereby a synthesis of the viable fragments from each of the opposite trends. Nowadays, the two concepts became more slender in argumentation, moderation, tolerance, therefore the principles of the justice – either in a liberal or social acceptation, are not abandoned but only resized so that they would suit to the solution of the new issues – more complex and more surprising than in the past, appeared on the agenda of the governments, of the public power authorities.

Cuvinte cheie: drepturile naturale ale omului, stat social, libertate, dreptate egalizatoare

Key words: natural rights of the human being, social state, freedom, equalizer justice

La serie di concetti (paradigmi) sulla giustizia può essere ridotta a **due tendenze maggiori**, alle quali si è ascritta la maggior parte dei filosofi del diritto, vale a dire: la prima che incentra il tema della giustizia sull'individuo, considerato come punto d'incrocio dei rapporti sociali, la cui personalità va rispettata, protetta tramite la garanzia dei suoi diritti fondamentali, e la seconda che incentra il tema della giustizia sulla società nel suo insieme, sulla costruzione di quel tipo di società destinata ad essere adeguata a tutti i cittadini che la compongono. A ciò si lega lo stabilire delle regole che riguardano la distribuzione dei beni e dei doveri, dei diritti e degli obblighi. Una parte dei filosofi, dei politici e dei giuristi contemporanei studia le possibili alternative, e prova a progettare un modello di società equa, che abbinati le due tendenze in una più ampia e unificatrice, destinata a segnare un nuovo livello nel progresso giuridico della società. Analizziamole, in seguito, separatamente:

A. La giustizia incentrata sulla proclamazione e sul garantire dei diritti fondamentali dell'uomo è un prodotto culturale dell'epoca moderna (Grotius, Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Bentham, Bastiat ecc.), e si fonda su alcuni postulati: le persone nascono con pari opportunità

nella vita, libere e dotate di capacità intellettuali necessarie per progettare e per organizzarsi la vita personale, di modo che realizzino il proprio ideale di felicità; tutte le persone, indifferentemente dalla razza, dal sesso, dal patrimonio, dall'età, dall'etnia, dalla religione ecc., appartengono alla stessa specie - motivo per cui, in principio, hanno gli stessi diritti e obblighi fondamentali. Vale a dire, l'umanità si presta ad essere guidata in base a un codice di principi e norme giuridiche universali. Ogni essere umano ha certi diritti e obblighi, pari al suo prossimo, e ha la capacità di adattare le sue iniziative e i suoi comportamenti a un codice giuridico universale, in virtù del fatto che appartiene alle specie umana. J. Locke scriveva sulla "*legge naturale di Dio*", cioè del fatto che nessun membro della specie umana ha il diritto di privare il suo prossimo della vita, salute, proprietà, libertà ed autonomia nel suo cammino verso la propria felicità. Tali diritti appartengono alla natura umana: di essi gode ogni essere umano, in base al fatto stesso di essere nato ed entrato nella società; al contempo, essi sono inalienabili e imprescrittibili, nessuno potendo rinunciarvi. All'inizio del XVIII secolo la filosofia dei diritti naturali dell'uomo è stata inclusa in programmi politici quali la **Dichiarazione d'indipendenza** (1776) negli Stati Uniti, la **Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino** (1789) in Francia, o la serie di dichiarazioni della prima metà del XIX secolo, tra cui anche la prima proclamazione dello spazio romeno, la **Proclamazione di Islaz** del 1848 (riassunta in 22 punti, che includevano i principali diritti e libertà individuali consacrate dalle dichiarazioni francesi sui diritti dell'uomo e del cittadino), che hanno costituito il nucleo delle ideologie rivoluzionarie di orientamento procapitalista e democratico.

Una società sarà giusta, se il diritto positivo, il governo garantiranno e proteggeranno i diritti naturali della persona umana di fronte ai diversi tipi di aggressione, di danni prodotti dal prossimo o da istituzioni, tramite violenza o frode; le azioni ostili ai diritti fondamentali dell'uomo autorizzano gli individui a difendersi con gli stessi mezzi davanti alle aggressioni e lesioni. Tale concezione sulla giustizia è riassunta da Ulrich Steinvort così: "È giusta una società in cui sono permesse tutte le azioni, eccetto quelle illecite, cioè la violenza e la frode primaria, a cui appartengono anche i delitti di proprietà come la violenza strutturale. Un uomo agisce giustamente allorché non lede nessuno" [23, p. 259].

Di conseguenza, la giustizia, secondo ciò che credeva Hobbes secoli fa, è un *dictat* della legge naturale, ed è nata con le prime convenzioni stabilite tra le persone, con la comunità civile. Nelle società in cui non esiste proprietà, né potere coercitivo né comunità civile, non esiste neanche giustizia; qui tutte le persone hanno diritto a tutto, qui nessun'azione è ingiusta. La giustizia è nata con le leggi positive per precisare il perimetro della libertà individuale, di modo che le persone non si danneggino e si aiutino reciprocamente.

La giustizia incentrata sull'individuo suppone la dipendenza delle persone le une dalle altre, senza ammettere la concezione secondo cui l'individuo deve subordinarsi la vita al bene della società globale. La comunità umana può funzionare molto bene se si rispetta l'interdizione di recar danno al prossimo [11, Art.4] parimenti la coesione del corpo sociale non sarà messo in pericolo, se si garantiscono i diritti fondamentali dell'uomo, se si adotta la concezione secondo cui la società deve esistere per i suoi membri individuali. La giustizia può essere formulata non solo tramite espressioni negative (ad esempio, che lo Stato non interferisca nella vita privata delle persone, poiché diminuirà la loro libertà naturale, la giustizia significa l'interdizione di ledere gli altri), ma anche in una maniera positiva: quella di rispettare i confini della libertà di qualsiasi altra persona oppure, secondo la spiegazione di Kant, la libertà di ogni persona può mettersi in accordo con la libertà di un'altra, all'interno di una legge generale della libertà, dell'imperativo categorico. Nel caso in cui si arriva a litigi, l'uomo giusto accetterà l'autorità delle istanze giudiziarie indipendenti e le loro decisioni.

I filosofi, che si sono iscritti sull'asse della comprensione della giustizia incentrata sui diritti dell'uomo e del cittadino, sono arrivati alla conclusione che **tanto più il numero delle limitazioni e delle costrizioni, applicate agli interessi e alla libertà dell'individuo, sarà minore, quanto la**

vita in comune sarà maggiormente possibile per persone diverse come livello culturale, intellettuale, di religione, di sesso, di razza, d'etnia, di credo politico, d'età, di professione ecc., e tanto più saranno maggiori le possibilità che siano rispettate le norme giuridiche, che governino la pace e l'equilibrio sociale, che sia garantita la sicurezza dei cittadini, quanto la loro prosperità personale sarà maggiore.

Certamente, l'idea di giustizia incentrata sui diritti dell'uomo e del cittadino ha la sua **base teorico-dottrinarica nella concezione liberale**, con notevoli conseguenze sull'evoluzione dell'umanità dal 1776 fino ad oggi. Secondo il credo politico e il pensiero dei filosofi liberali, la pratica politica avrebbe la missione di proteggere e garantire i diritti naturali dell'uomo, di aumentare la libertà di scelta dell'individuo, mantenendo la convinzione e l'ambizione delle persone di valorizzare le proprie possibilità di miglioramento delle condizioni sociali, nella promozione delle azioni regolate razionalmente e dal principio di responsabilità. L'accento messo sull'uguaglianza delle persone davanti alla legge, di essere trattate ugualmente dall'autorità pubblica, è correlato alla fiducia nella capacità delle persone di organizzarsi la vita in conformità alla loro propria concezione su ciò che è bene e male, utile e inutile, felicità e infelicità. Riguardo alla natura del potere giuridico, esso sarà legittimo solo per l'arco del tempo in cui i governati gli daranno il loro consenso, in cui esso rispetterà i principi del pluralismo economico e politico, metterà in pratica la supremazia del giusto, limiterà le sue azioni alla realizzazione del bene pubblico, chiaramente regolamentato e precisato tramite leggi stabili, riconosciute. La limitazione delle azioni del potere alla competenza definita giuridicamente suppone il funzionamento dello Stato di diritto, l'osservanza del principio di specializzazione e di collaborazione dei poteri nello Stato, la promozione del costituzionalismo, la difesa della proprietà privata, l'autonomia del campo economico rispetto a quello politico, lo stimolo dell'iniziativa, la considerazione del lavoro e della competizione quali fonti da cui risultano il valore delle persone, la posizione di ognuno in una gerarchia di valori appartenente alle organizzazioni sociali.

Nell'ultimo secolo, il pensiero liberale si è preoccupato degli effetti della concentrazione, in mani sempre meno numerose, della proprietà privata, della creazione dei monopoli che, tramite il loro potere economico, competono con lo Stato, che è rimasto il più importante proprietario in certi campi, dell'evoluzione della democrazia verso la variante *tirannia della maggioranza*, mediante la quale sembra essere minacciata la libertà stessa dell'individuo, dell'estensione delle preoccupazioni di assistenza dello Stato e dei suoi interventi direttivi nell'economia a causa del progresso tecnico, dell'affermazione della società post-industriale e della perpetuazione della polarizzazione della società nella classe dei ricchi, della dominazione di una *élite*, da una parte, e dall'altra nella classe dei poveri, delle categorie sociali svantaggiate, di un ceto quaternario, composto da persone che non sono in grado di assicurarsi la sopravvivenza con le proprie forze.

Una parte dei pensatori liberali contemporanei (J. Rawls, R. Nozick, Ackermann) hanno rimesso in discussione l'idea di giustizia, mettendo l'accento sul carattere di **neutralità del potere politico**, degli organi di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni, considerate meramente strumentali. Così, le persone avranno maggiori possibilità di esercitare i propri diritti fondamentali, e i litigi tra di loro saranno risolti tramite decisioni giuste ed eque, prese dagli organi abilitati dello Stato.

B. La giustizia condizionata dalle ambizioni e dalle ragioni implicate nella costruzione dell'ordine sociale globale, dall'interesse generale della società, ha le sue radici nelle concezioni di Platone e Aristotele, continuate da Toma d'Aquino, Rousseau, Hegel, Marx, Lenin ecc. Secondo questa concezione **l'uomo è un prodotto storico-sociale; lui deve dunque esistere per la società**. Un progetto perfetto di società, in cui regnino e la ragione dei saggi (Platone) e la fortezza divina (Agostino) e il diritto eterno e quello naturale (Toma d'Aquino) e lo spirito della storia (Hegel) e l'uguaglianza e la fratellanza (J. J. Rousseau) e la società degli uomini uguali, fondata su rapporti di collaborazione e di mutuo soccorso, determinati dalla proprietà comunista (Marx) ecc., forgerà l'uomo buono e giusto, mentre una società corrotta, ingiusta genererà un tipo umano opposto.

Di conseguenza, la giustizia in senso pieno potrà essere realizzata solo insieme con la costruzione, a livello oggettivo, del modello di società armoniosa, equa, buona, razionale. **Le regole della giustizia** deriveranno non dalla volontà e dalle aspirazioni dell'individuo, bensì dalla **volontà e dagli interessi generali della società nel suo insieme**; l'individuo dovrà adattarsi e allinearsi alla logica generale, dalla quale lui rappresenta solo una parte infima ed effimera. La giustizia diventa una realtà tramite la distribuzione dei beni rari (redditi in denaro, funzioni, onori, vantaggi ecc.) e dei doveri tra le persone che compongono la società - un fatto che presuppone la conoscenza dettagliata, da parte dei governanti, dei meriti e dei non meriti degli individui, la permanente valutazione del "valore" delle persone fisiche e giuridiche. In una tale concezione, la qualità umana non deriva dalla competizione, dalle relazioni sul mercato di lavoro, ma essa viene attribuita tramite il rapportarsi agli standard generali stabiliti dal potere. La giustizia ingloba, al contempo, anche l'imposizione di certi procedimenti di ripartizione da su in giù, dai criteri del sistema politico verso l'individuo, di ciò ch'è da distribuire: i beni rari, le funzioni, i vantaggi, i titoli onorifici ecc., incluse le punizioni dei fatti che contravvengono alla legge.

La giustizia, per Platone, è una virtù della polis nel suo insieme e, in secondo luogo, una virtù dei cittadini della polis; è il risultato dell'armonizzazione delle virtù cardinali specifiche alle tre classi sociali che formano la società. La stessa concezione si ritrova in Aristotele, che definiva la giustizia come la virtù perfetta o la sintesi di tutte le virtù che si collegano ai comportamenti dell'uomo nei confronti dei suoi simili, in rapporto con gli imperativi delle leggi. Il dovere dello Stato è quello di portare la felicità alle persone, e i **fini dello Stato formano il criterio della giustizia**. Solo lo Stato è in grado (tramite le decisioni della classe dei saggi, visto che quelli appartenenti ai ceti bassi non sono capaci di accedere alle idee di giustizia, verità e bene, ed essendo, dunque, dilettanti, prigionieri della conoscenza doxatica, loro non sono adatti per far parte del governo e dell'amministrazione della giustizia) di realizzare una conoscenza oggettiva, "scientifica" del rapporto tra le risorse esistenti e i meriti reali delle persone, delle classi e delle categorie sociali. Per ciò solo lo Stato sarà in grado di stabilire correttamente il valore delle persone, dei loro meriti, in funzione di cui valuterà giustamente ed equamente cosa e quanto dev'essere distribuito, a un certo momento, dal totale da distribuire, a ognuno, ai membri della società e alle persone giuridiche, in conformità alle regole stabilite della ripartizione.

La giustizia distributiva e quella correttiva (o uguagliatrice), concepite da Aristotele, possono essere ben applicate a una concezione sulla polis, elaborate da una prospettiva olistica, paragonando la forza umana a un organismo vivo, regolato da una componente o da un sottosistema centrale, quale il cervello. A tale livello centrale, sono valutate le risorse, si valutano i meriti delle persone, delle classi e delle categorie sociali, si assegna a ciascuno ciò che gli compete, in base ai meriti stabiliti dall'istanza suprema ed esterna all'individuo, si stabiliscono le regole della giustizia, i procedimenti di distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi, dei gradi dei redditi e delle punizioni ecc.

L'idea di giustizia per l'intero aspetto sociale ha conosciuto varie **forme concettuali e procedurali**: la giustizia concepita e realizzata praticamente dallo **Stato despotic**; la giustizia specifica allo "**Stato-società**", che pretende, in base alle scienze sociali e umane, che lo Stato sia in grado di edificare una società, all'interno della quale l'essere umano potrà sviluppare al massimo le proprie forze congenite (ad esempio, il socialismo scientifico è lo strumento teorico destinato a progettare la costruzione di una tale società, mentre la condizione materiale necessaria è lo Stato totale); la giustizia, nelle condizioni di dominazione dello **Stato-partito unico** (nelle varianti leninista, fascista, stalinista ecc.), realizzata tramite una dittatura totalitaria; la giustizia specifica alla **nazione-Stato**; la giustizia realizzata nello **Stato assistenziale** ecc. Nel caso di tutte queste concezioni e modalità di realizzazione pratica della giustizia l'organizzazione della società ha una struttura piramidale, è fortemente gerarchizzata e centralizzata, si esercita la dominazione di un'autorità temibile, essendo legittimata tramite una dottrina di tipo totalitario, che non accetta punti di vista contrari, né trasgressioni dai principi di giustizia definiti in tale dottrina. Le regole

della giustizia sono stabilite al livello dell'autorità centrale, per essere applicate da su in giù mediante i procedimenti di distribuzione o di ripartizione di ciò che c'è da spartire a un certo momento nella società. La realizzazione della giustizia, per risolvere i conflitti, si ottiene con il contributo delle istituzioni specializzate dello Stato, in accordo con la dottrina e con le regole della relativa giustizia.

Una delle concezioni filosofiche e politico-giuridiche, che ha promosso e legittimato la giustizia sociale, con effetti considerevoli per l'evoluzione dell'umanità del XX secolo, è stato il **marxismo**. In opposizione con la concezione liberale, il marxismo considera che la giustizia sia possibile in quella società in cui la pari opportunità nella vita delle persone viene garantita dall'eliminazione della proprietà privata sui mezzi di produzione - generatrice di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, di spartizione della società in classi con interessi opposti, e dall'istituzione di relazioni di produzione e sociali, fondate sulla proprietà socialista sui mezzi di produzione, nonché di un nuovo tipo di Stato sociale che esprima, in piano politico, la volontà di tutti quelli che lavorano. Lo Stato, quale principale amministratore dei mezzi di produzione, è quello che pianifica, secondo criteri scientifici, lo sviluppo economico, sociale, organizzativo, per aumentare il più presto possibile la ricchezza e per sviluppare una nuova civiltà del socialismo. Su un tale sfondo scompare la libera iniziativa e la concorrenza, diminuisce la motivazione del lavoro e si afferma un nuovo tipo di parità tra le persone, mai incontrata, sotto tale forma, nella storia: la parità tra le persone in qualità di proprietari sui mezzi di produzione, di partecipanti all'atto di produzione, di beneficiari dei risultati del loro lavoro in corrispondenza con l'attuazione del principio di distribuzione socialista: "da ognuno secondo le capacità, a ognuno secondo il lavoro". Una tale uguaglianza genererà una volontà unitaria del popolo, una volontà che sarà governata da un partito unico, di tipo comunista. Il partito unico esercita il ruolo di conducente sull'intera società, sui rapporti statali. Lo Stato, in quanto organizzazione dotata di potere di costrizione, è lo strumento principale nell'edificazione del socialismo e del comunismo.

La monopolizzazione del potere politico reale da parte del partito comunista esclude il pluralismo politico, elimina qualsiasi forma di opposizione. I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino, anche se sono state formalmente enunciate nelle costituzioni degli Stati socialisti dell'Europa dell'est, sono state praticamente realizzate fino al limite concesso dal sistema economico e sociale, dalla dominazione assoluta dei dogmi ideologici marxisti e, infine, dal vasto apparato repressivo, messo in moto dalle decisioni del partito unico.

Di conseguenza, **la giustizia in senso marxista** è stata concepita come un'uniformizzazione sociale delle persone e delle categorie sociali a cui loro appartengono - un fatto realizzabile tramite la generalizzazione della proprietà socialista sui mezzi di produzione, tramite "la liberazione dell'uomo da qualsiasi forma di sfruttamento e di oppressione". La parità tra le persone, di fatto e di diritto, sul piano economico, genera pari opportunità di accesso all'istruzione, alla cultura, alla socializzazione professionale, e garantisce, al contempo, il diritto di ognuno di essere retribuito in base alla quantità, qualità e importanza sociale del lavoro compiuto per il bene della società. La giustizia sociale costituisce un principio fondamentale della politica, dell'etica e del diritto positivo socialista, mirandosi alla riduzione delle differenze tra i patrimoni, tra i redditi minimi e massimi, all'avvicinamento delle condizioni di vita e di civiltà tra città e villaggio, delle categorie sociali e professionali, combattendosi tanto la tendenza di differenziazione esagerata dei redditi, quanto quella di uniformizzazione ingiustificata di essi [12, p. 215].

La giustizia socialista presuppone anche l'introduzione di certi criteri oggettivi di valutazione e di promozione delle persone, nello stabilire dei redditi, degli stimoli materiali e dei titoli onorifici, nella realizzazione di un equilibrio tra diritti e obblighi, meriti e ricompense, fatti illeciti e punizioni, in concordanza con lo spirito della giustizia sociale.

Il XX secolo, in quanto epoca dei totalitarismi, si è evidentemente distinto per la prolificità delle ideologie e per la spiegazione dell'idea di giustizia, valida al livello della società nel suo insieme. L'unico potere in grado di realizzare, in questo senso, la vera giustizia è lo **Stato totale**. La

forza di attrazione di tali ideologie persiste grazie allo sviluppo dell'argomentazione, della loro plasticità in funzione delle modifiche intervenute nelle attese di una grande parte delle società civili, persino negli Stati democratici, ma anche delle nuove formule di attacco lanciate da posizioni liberali.

Gli elementi di attrazione del **modello della giustizia sociale** sono nutriti da quelle argomentazioni, riuscite in buona misura, che provano a giustificare la necessità di una autorità neutra, impersonale, di uno Stato paterno, capace di distribuire i beni rari, di correggere i comportamenti illeciti, tramite l'assegnazione delle punizioni adatte, per rafforzare la coesione e l'equilibrio della società, oppure che cercano di presentare i titolari del potere come appartenenti a una *élite* intellettuale, specializzata in settori responsabili per l'attuazione della giustizia ("lo Stato saggio"), o che riattualizza la concezione aristotelica della giustizia distributiva per i suoi vantaggi di essere aperta alla valorizzazione degli acquisti delle scienze economiche, sociali in genere, dell'antropologia. Senza misurazioni oggettive, scientifiche dei risultati del lavoro, dei pregiudizi, della quantità dei beni rari, senza valutazioni e interpretazioni oggettive delle proporzioni esistenti tra i fatti sociali a livello micro e macrosociale, è impossibile un procedimento corretto di attuazione della giustizia. In più, il fatto che la giustizia sociale presuppone un numero maggiore di norme giuridiche positive, che rappresentano una moltiplicazione delle costrizioni che limitano la libertà delle persone, non significa obbligatoriamente che esse soffocano l'autonomia e la dignità della persona umana, ma aumentano il suo grado di sicurezza all'interno della vita comunitaria, e specificano davvero le vie reali che può scegliere e percorrere per autorealizzarsi sul piano professionale, sociale e umano.

*
* *

La rivalità, le opposizioni e i **conflitti ideologici tra le due teorie della giustizia** sono state onnipresenti nell'evoluzione della cultura filosofica, giuridica e politica moderna e postmoderna. Sorgono così domande del tipo: Se non è possibile una loro conciliazione? Se non sono, per caso, complementari? Se non si potesse costruire una concezione unificatrice della giustizia, che inglobasse le parti migliori di ciascuna ed eliminasse le parti peggiori? Ma sarebbe benefica all'umanità una concezione unica sulla giustizia, sarebbe soddisfacente, se fosse possibile?

Ci sono stati dei tentativi che provavano a rispondere a tali domande (ad esempio, la concezione leninista o quella tecnocratica hanno avuto tali pretese). In fondo, ogni ideologia si considera in possesso del monopolio sulla verità e sulla perfezione. Passando sul piano della pratica politica e giuridica, sia al livello delle costruzioni costituzionali e delle leggi organiche, sia al livello degli sforzi di perfezionamento delle procedure civili e penali, sia a quello dell'evoluzione del liberalismo, del socialismo o della democrazia sociale, si possono identificare evidenti accumulazioni nella direzione della **valorizzazione degli elementi di complementarietà**. Così, il liberalismo classico, quello del *laissez-faire, laissez-passer*, si è sviluppato, tanto sul piano dottrinario, quanto su quello pratico, verso la valorizzazione di certi elementi specifici della giustizia distributiva e correttiva, verso la realizzazione di un'equità a livello macrosociale, sul piano interno e internazionale, mentre il socialismo si è sviluppato quale dottrina nel senso di una moderazione dell'atteggiamento riguardante l'osservanza che va concessa ai diritti inalienabili dell'uomo, e sul piano pratico ha adottato il principio di uno Stato sociale, assistenziale e democratico, che non ignori, nelle condizioni di garanzia del primato dell'equità sociale, la protezione dei diritti dell'uomo, anche se il loro ordine gerarchico è totalmente diverso da quello della concezione liberale. Per ciò il diritto al lavoro, il diritto all'educazione, il diritto all'assistenza medica, il diritto di avere un congedo pagato, il diritto di partecipare alla vita pubblica ecc., sono stati collocati sullo stesso piano dei diritti negativi dell'uomo, talvolta considerati proprio prioritari dal punto di vista teorico e pratico. Ma, perché tali diritti si realizzassero effettivamente, è necessario l'intervento dello Stato nella vita e nel lavoro delle persone, nella sfera dei risultati del

lavoro e della creazione umana. Ad esempio, la garanzia del diritto al lavoro presuppone che lo Stato faccia degli investimenti, che diventi proprietario per offrire posti di lavoro. Orbene, ciò si realizzerà con soldi pubblici, cioè tramite gli sforzi di persone diverse da quelle che saranno assunte nei nuovi posti di lavoro. Perché le persone prive di redditi e della possibilità di assicurarsi nella prospettiva di beneficiare di assistenza medica gratuita, lo Stato dovrà intervenire e pagare le spese ecc. Perciò tali diritti sono stati considerati positivi. In rapporto a tali interventi di carattere assistenziale dello Stato, al fine di stimolare lo sviluppo economico, di prevenire certe tensioni sociali ecc., i liberali di una volta erano in totale opposizione, mentre i socialisti li consideravano delle modalità di realizzazione effettiva della giustizia sociale. **Oggi le due concezioni e atteggiamenti hanno raggiunto una moderazione**, un'analisi di ogni caso concreto, una certa flessibilità nell'interpretazione e nella valutazione, una tolleranza. Tuttavia i principi della giustizia, in senso liberale e in senso socialista, non sono stati abbandonati, ma solo ridimensionati nella prospettiva dell'accettazione di certi compromessi o di certe eccezioni.

Bibliografie:

- Aristotel, „*Etica Nicomachea*”, Ed. Științifică și Enciclopedică, Bucurest, 1988.
- Atias, C., „*Epistemologie juridique*”, Paris, P.U.F., 1985.
- Bagdasar, Nicolae, „*Scrittii*”, Ed. Eminescu, Bucurest, 1998.
- Bastiat, Frédéric, „*La legge*”, în vol. „*Le fundamenta del pensiero politico moderno. Antologia comentata.*”, Polirom, 1999, pp. 195-221.
- Bentham, Jeremy, „Un'introduzione nei principi della morale e della legislazione”, în „*Le fundamenta del pensiero politico moderno. Antologia comentata.*”, Polirom, 1999, pp. 136-144.
- Berlin, I., „*Quattro scritti sulla liberta*”, Ed. Humanitas, 1996.
- Carbonnier, J., „*Essais sur les lois*”, Defrénois, 1979.
- Craiovan, Ion, „*Introduzione nella filosofia del diritto*”, Ed. ALL BECK, 1998.
- *** „*Declarația drepturilor omului și cetățeanului*”
- Djuvara, Mircea, „*Scrittii di filosofia del diritto*”, Ed. TREI, 1997.
- Djuvara, Mircea, „*Teoria generale del diritto. Diritto razionale, sorgenti e diritto positivo*”, Ed. ALL, Bucurest, 1995.
- Frydman, Benoît, Haarscher, Guy, „*Philosophie du droit*”, Dalloz, 2002.
- Fürst, M., Trinks, J., „*Manuale di filosofia*”, Ed. Humanitas, Bucurest, 1997.
- Georgescu, Ștefan, „*Filosofia del diritto. Una storia delle idee*”, partea I, Ed. ALL EDUCATIONAL SA, 1998.
- Hart, H.L.A., „*Concetto di diritto*”, Sigma, Chișinău, 1999.
- Iovan, Marțian, „*Valori umani nella riflessione filosofica*”, Ed. Multimedia, 1998.
- Malaurie, Philippe, „*Antologia del pensiero giuridico*”, Ed. Humanitas, Bucurest, 1997.
- Marga, Andrei, „*Introduzione nella filosofia contemporanea*”, E.S.E., Bucurest, 1988.
- Martens, Ekkehard și Schnädelbach, H., „*Filosofia*”, E.S., Bucurest, 1999.
- Nozick, Robert, „*Anarchia, stato e utopia*”, Ed. Humanitas, Bucurest, 1997.
- Rawls, J., „*Théorie de la justice*”, Edition du Seuil, 1987.
- Rawls, J., „*Il liberalismo politico*”, Ed. Sedona, 1999.
- Speranția, Eugen, „*Introduzione nella Filosofia del diritto*”, Sibiu, 1944.
- Vecchio, Giorgio Del, „*Lezioni di filosofia del diritto*”, Ed. Europa Nova.
- Vergara, Francisco, „*Le fundamenta filosofiche del liberalismo*”, Nemira, 1998.
- Villey, M., „*Philosophie du droit*”, Paris, 1982.